

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni ed alla variazione in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i due tronchi della strada provinciale, di cui alle premesse, sono classificati statali con le seguenti denominazioni:

Strada statale n. 447/Rac. « di Palinuro »: innesto strada statale n. 447 in località Pedali-innesto strada statale n. 447 presso Palinuro, dell'estesa di km. 6 + 840;

Strada statale n. 562 « del golfo di Policastro »: innesto strada statale n. 447 presso Palinuro-bivio strada statale n. 562/dir.-Marina di Camerota-Lentiscosa-San Giovanni a Piro-innesto strada statale n. 18 presso Policastro, dell'estesa di km. 36 + 225, comprensiva del tratto già statale n. 447/dir. tra innesto strada statale n. 447-ponte sul Mingardo.

La denominazione della restante strada statale n. 447/dir., a partire dal ponte sul Mingardo, è modificata in:

Strada statale n. 562/dir. « del golfo di Policastro »: innesto con la strada statale n. 562 presso il ponte sul fiume Mingardo-bivio Camerota-bivio per Foria.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 248*

(9472)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Classificazione tra le statali e declassificazione a provinciali di tratti di strade nelle provincie di L'Aquila e Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 febbraio 1970, n. 240, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S., a seguito dell'apertura al traffico della nuova variante alla strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » ha richiesto:

1) di includere la variante stessa nell'itinerario della strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » compresa tra l'innesto con la strada statale n. 5 e l'innesto con la strada statale n. 17;

2) di statizzare la strada provinciale « di Forca di Penne », inclusa al n. 292 del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 126, stralciando dall'attuale itinerario della strada provinciale stessa il tratto compreso tra l'innesto con la strada statale n. 153 presso Capestrano e l'innesto con il nuovo itinerario della stessa strada statale n. 153;

3) di declassificare i tratti dell'attuale strada statale n. 153 sottesi dalla variante di cui sopra;

4) alle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Pescara di pronunciarsi in merito;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1420 ed in data 10 marzo 1970, n. 361;

Vista la delibera favorevole dell'amministrazione provinciale di L'Aquila in data 28 novembre 1969, n. 881;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Pescara non ha fatto conoscere il proprio parere al riguardo entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. con la citata nota n. 240;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni ed alle declassifiche in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Art. 1.

La variante compresa fra l'innesto con la strada statale n. 5 e l'innesto con la strada statale n. 17 è inclusa nel percorso della strada statale n. 153 « di Valle del Tirino » che assume il seguente itinerario: « innesto alla strada statale n. 5 presso Bussi officine-bivio per Ofena-innesto alla strada statale n. 17 presso Novelli », dell'estesa di km. 23 + 800.

Art. 2.

La strada provinciale « di Forca di Penne », inclusa al n. 292 del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 126, viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 602 « di Forca di Penne », con i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 153 al km. 13 + 800-Capegatti-innesto strada statale n. 16-bis a Villa Raspa », dell'estesa di km. 59 + 007.

Art. 3.

Il tratto dell'attuale strada provinciale « di Forca di Penne », compreso tra l'innesto con la strada statale n. 153 presso Capestrano e l'innesto con il nuovo itinerario della strada statale n. 153 al km. 13 + 800, conserva la classifica di provinciale ed è, quindi, escluso dal piano di cui al punto 2) delle premesse.

Art. 4.

I tratti della strada statale n. 153, dismessi a seguito della costruzione della variante in parola, vengono declassificati da statale e classificati provinciali ed assegnati alle amministrazioni provinciali di L'Aquila e di Pescara territorialmente competenti.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 285*

(9477)